

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3115**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PERUZZOTTI e TIRELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2004**

—————

Modifiche al codice di procedura penale e al codice di  
procedura civile in materia di competenza per i procedimenti  
riguardanti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 11 del codice di procedura penale dispone che, quando un magistrato assume la qualità di persona offesa o danneggiata da un reato, il procedimento che, secondo le regole generali, sarebbe attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni, o le esercitava al momento del fatto, venga attribuito alla competenza del giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello, la cui individuazione è demandata alla legge.

Lo spostamento territoriale per i procedimenti che riguardano i magistrati deriva dall'esigenza di garantire l'imparzialità dei giudici e l'equilibrio del giudizio, evitando sospetti di favoritismi, o di benevolenza eccessiva, ovvero di rigori occasionali.

Tale norma è suscettibile di un'interpretazione analogica.

Ho quindi ritenuto utile presentare questo disegno di legge che estende anche agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria quanto è stato previsto per la categoria dei magistrati, ritenendo che detti soggetti, al servizio dei magistrati che dirigono le Procure della Repubblica presso le preture, i tribunali o le Corti d'appello, verso cui sono responsabili dell'attività svolta, debbano avere la garanzia della terzietà del giudice, evitando il sospetto di una menomazione del diritto di difesa, così come previsto all'articolo 24 della Costituzione.

Non possiamo di fatto ignorare che l'attività svolta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria prevede l'accertamento dei reati, la ricerca degli autori, l'assicurazione delle fonti di prova e la raccolta di tutto ciò che possa servire all'applicazione della legge penale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 11-ter nel codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter*. - *(Competenza per i procedimenti riguardanti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria)*. - 1. I procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assumono la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11».

## Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 30-ter nel codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 30-*ter*. - *(Foro per le cause in cui sono parti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria)*. - Le cause in cui sono parti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte di appello in cui l'ufficiale o l'agente di polizia

giudiziaria esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».